



Il Ministro del Turismo

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni con legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni recante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

*VISTO l’articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni per la crescita,

l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, il quale prevede che “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, recante “Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali”;

VISTA la circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 8/2012, registrata dalla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2012 – reg. n. 9 – fog. n. 36, avente ad oggetto “Limiti retributivi – art. 23ter del d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011 – d.P.C.M. 23 marzo 2012 (G.U. 16 aprile 2012, n. 89);

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e in particolare l'articolo 1, commi 471 e seguenti;

VISTA la circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3/2014, registrata dalla Corte dei conti in data 9 maggio 2014 n. 12227, avente ad oggetto “Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici – art. 1, commi 471 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)”;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e in particolare, l'articolo 13, il quale prevede che “a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al Primo Presidente della Corte di Cassazione previsto dall'articolo 23-ter del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in € 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” pubblicata sulla G.U. serie generale n. 310 del 31.12.2021 suppl. ordinario n. 49, e in particolare l'articolo 1, comma 68;

VISTO il decreto del ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative tra le altre allo stato di previsione della spesa del ministero del turismo - tabella 16 - del bilancio di previsione dello stato, per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 9 luglio, al n. 163, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale del comparto funzioni centrali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 di nomina della Senatrice Daniela Garnero Santanchè a Ministro per il turismo;

RAVVISATA la necessità di avvalersi della collaborazione dell'Avv. Emanuela Tripi – estranea all'Amministrazione dello Stato – nata a Catania (CT) il 12/02/1977 - in virtù delle attitudini e capacità professionali possedute, come si evincono dal relativo curriculum vitae, nell'ambito del contingente di personale di cui all'articolo ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.102/2021;

VISTA la dichiarazione resa dall'Avv. Emanuela Tripi ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d) ed e) e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 33 del 2013, in ordine agli obblighi di trasparenza;

VISTA la dichiarazione resa dall'Avv. Emanuela Tripi ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013, in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;

VISTA la dichiarazione resa dall'Avv. Emanuela Tripi ai sensi dell'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di accertare l'esistenza di eventuali ulteriori incarichi rivestiti dall'interessata e l'assenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi derivanti dall'assolvimento della collaborazione di cui al presente decreto;

VISTA la dichiarazione resa dall'Avv. Emanuela Tripi ai sensi dell'articolo 1, comma 471 e seguenti della legge n. 147/2013, al fine di accertare l'esistenza di eventuali ulteriori trattamenti economici percepiti dall'interessata a carico delle finanze pubbliche;

DECRETA

Articolo 1

1. L'Avv. Emanuela Tripi – estranea all'Amministrazione dello Stato – nata a Catania (CT) il 12/02/1977 – a decorrere dalla data del presente decreto è chiamata a far parte del contingente di personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, presso l'Ufficio di Gabinetto - ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. a) e comma 3 del D.P.C.M. n.102/2021;
2. L'Avv. Emanuela Tripi a decorrere dalla data del presente decreto è nominata Vice Capo di Gabinetto del Ministero del turismo;
3. L'Avv. Emanuela Tripi, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lett. f) del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.102/2021, e successive modificazioni ed integrazioni, con successivo contratto individuale di lavoro a tempo determinato è inquadrata ai sensi del C.C.N.L. vigente, alla ex III^ Area funzionale – fascia retributiva F7 - e le sono attribuiti il trattamento economico di carattere fisso e continuativo spettante ai dipendenti della medesima fascia retributiva F7 e le competenze accessorie previste dalle vigenti disposizioni contrattuali nonché dal citato regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro n.102/2021.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente.

Roma,

IL M I N I S T R O